

**ALLEGATO A alla Dgr n. 579 del 03 maggio 2013**

pag. 1/3

**REGIONE DEL VENETO****COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.**

(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

**Parere n. 388 del 19/12/2012**

Oggetto: FIORESE ECOLOGIA S.r.l. – Impianto di trattamento e stoccaggio rifiuti speciali: ampliamento funzionale aree di stoccaggio con aumento delle tipologie e dei quantitativi dei rifiuti autorizzati - Comune di localizzazione: Rossano Veneto (VI); Comune interessato: Loria (TV) - Procedura di V.I.A., approvazione (D.Lgs. 4/2008, l'art. 23 della L.R. 10/1999, DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009) e procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 59/2005 e L.R. n. 26/2007)

Richiesta di revisione prescrizione n. 17 del parere Commissione V.I.A. n. 346 del 28/03/2012 (DGR n. 1008 del 05/06/2012 giudizio di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e rilascio dell'AIA) e valutazione in merito al ricorso presentato avanti al T.A.R. Veneto R.G. n. 1453/12 relativamente alla prescrizione n. 16 del medesimo parere.

**1. PREMESSA E STATO DI FATTO**

Con nota prot. n. 668176/45.07 E. 410.01.1 del 30/11/2009, è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta FIORESE ECOLOGIA S.r.l., domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (DGRV n. 308/2009 e DGRV n. 327/2009).

Successivamente, con nota del 24/02/2010, prot. n. 103717/45/07 E. 410.01.01, la medesima ditta, ha rettificato l'istanza del 30/11/2009, presentando la domanda di compatibilità ambientale con contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 - DGRV n. 327 del 17/02/2009) e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2009 e della L.R. n. 26/07.

La Commissione Regionale V.I.A., conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 346 del 28/03/2012, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e contestuale rilascio dell'A.I.A, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni.

La Giunta Regionale, facendo proprio il parere espresso dalla Commissione V.I.A. Regionale, con deliberazione n. 1008 del 05/06/2012 ha autorizzato l'intervento in questione.

**2. RICORSO AVANTI AL TAR VENETO**

In data 01/10/2012, con prot. n. 439822 la Ditta Fiorese Ecologia S.r.l., ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto contro la Regione Veneto per l'annullamento della DGR n.1008 del 05/06/2012 "(...) *limitatamente alla parte in cui, nel recepire il Parere della Commissione Regionale V.I.A. n.346 del 28/03/2012, All. A al provvedimento, ha dettato la prescrizione n.16), secondo cui "i locali destinati allo stoccaggio e al trattamento dei filtri ad olio (locali della zona 3 identificati come A, B, C, D, E, M, N, P, U e V nel documento All.B5 - ott. 2011) dovranno essere confinati e dotati di portoni di accesso ad apertura e chiusura automatica. I locali dovranno disporre di sistema di messa in depressione e di trattamento dell'emissione (rinnovo come da normativa vigente) con filtri a carbone attivo o equivalente a integrazione di quanto in opera. La sostituzione dei carboni attivi o di altro materiale adsorbente, determinata dalla caratterizzazione dell'emissione, dovrà essere registrata su quaderno d'impianto. Le analisi condotte sull'emissione dovranno essere tenute a disposizione dell'Ente di controllo;"*

Con nota prot. N. 452910 del 09/10/2012 l'Avvocatura regionale del Veneto ha trasmesso all'U.C. V.I.A. copia del ricorso suddetto richiedendo di provvedere alla predisposizione degli atti necessari relativi all'intervento.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 579 del 03 maggio 2013

pag. 2/3

### 3. RICHIESTA DI MODIFICA PRESCRIZIONE V.I.A.

In data 20/11/2012, con prot. n. 528059 la Ditta Fiorese Ecologia S.r.l., ha presentato presso gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., richiesta di revisione della prescrizione V.I.A. n. 17 che prevede quanto segue: *“17) su tutti gli scarichi in roggia dovrà essere posto un sistema di controllo dotato di misuratori di pH, redox, conducibilità e di unità di registrazione in continuo;”*

La ditta, nella suddetta nota, considerato che:

- La prescrizione n.14 della Commissione V.I.A. di cui al parere n.346 del 28/03/2012 vieta il conferimento di glicole etilenico all'impianto di depurazione esistente;
- Il rispetto della suddetta prescrizione da parte della ditta Fiorese Ecologia srl non comporterà alcuna modificazione all'attuale assetto impiantistico della linea di depurazione né alcuna variazione rispetto alla situazione esistente relativamente alla qualità e quantità delle acque trattate nell'impianto stesso;

e visto che:

- Gli scarichi dell'impianto nella roggia risultano discontinui nel tempo essendo connessi essenzialmente al dilavamento delle superfici impermeabili dell'insediamento da parte delle acque meteoriche; richiede che la prescrizione venga eliminata in quanto non più pertinente

### 4. VALUTAZIONI ED OSSERVAZIONI COMPLESSIVE:

La Commissione V.I.A. a seguito dell'esame della documentazione pervenuta da parte del gruppo istruttorio incaricato, nella seduta di Commissione del 19/12/2012 è giunta alle seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda la richiesta di revisione della prescrizione n. 17 del parere n. 346 del 28/03/2012, espresso dalla Commissione regionale V.I.A., Allegato A alla D.G.R. n. 1008 del 05.06.2012, il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., precisando che:

- il divieto del conferimento di glicole etilenico all'impianto di depurazione esistente, imposto dalla Commissione Regionale V.I.A. con la prescrizione n. 14 del parere n. 346 del 28.03.2012, non comporterà per la Ditta alcuna modificazione all'attuale assetto impiantistico della linea di depurazione, né alcuna variazione rispetto alla situazione esistente relativamente alla qualità e quantità delle acque trattate nell'impianto stesso;
- gli scarichi dell'impianto nella roggia risultano essere discontinui nel tempo, connessi essenzialmente al dilavamento delle superfici impermeabili dell'insediamento da parte delle acque piovane;

propone la modifica della prescrizione n. 17, così come segue:

*17) su tutti gli scarichi in roggia dovrà essere effettuato un controllo semestrale sulla qualità delle acque in uscita, le cui modalità dovranno essere concordate con ARPAV.*

Per quanto riguarda il ricorso avanti il TAR del Veneto contro la Regione Veneto il gruppo istruttorio fa presente che:

- sono stati valutati i contenuti e le motivazioni del ricorso avanti il TAR del Veneto proposto dalla Società FIORESE ECOLOGIA S.r.l. contro la Regione Veneto (RG 1453/12), per l'annullamento della DGR n. 1008 del 05.06.2012, limitatamente alla parte in cui recepisce la prescrizione n. 16 del parere espresso dalla Commissione regionale VIA n. 346 del 28/03/2012;
- è stato effettuato un approfondimento sull'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva, già rilasciata dalla Regione Veneto, del 23.12.2011, n. 70 (integrata con successiva A.I.A. del 03.02.2012, n. 9).

A seguito di tali valutazioni il gruppo istruttorio ritiene perciò condivisibile e propone lo stralcio completo della suddetta prescrizione n. 16 contenuta nel parere della Commissione regionale VIA, n. 346 del 28/03/2012, Allegato A alla DGR n. 1008 del 05.06.2012.

### 5. VALUTAZIONI FINALI

tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti, ad eccezione del Dirigente Responsabile della Tutela Ambiente della Provincia di Treviso e del Dirigente Responsabile della Tutela Ambiente della Provincia di Vicenza, esprime ad unanimità dei presenti

**parere favorevole**



**ALLEGATO A alla Dgr n. 579 del 03 maggio 2013**

pag. 3/3

alla revisione della prescrizione n. 17 del parere n. 346 del 28/03/2012, espresso dalla Commissione regionale V.I.A., Allegato A alla D.G.R. n. 1008 del 05.06.2012, così come di seguito riportata:

*17) su tutti gli scarichi in roggia dovrà essere effettuato un controllo semestrale sulla qualità delle acque in uscita, le cui modalità dovranno essere concordate con ARPAV;*

ed allo stralcio completo della prescrizione n. 16 contenuta nel parere della Commissione regionale VIA, n. 346 del 28/03/2012, Allegato A alla D.G.R. n. 1008 del 05.06.2012.

Rimangono altresì invariate tutte le restanti prescrizioni e raccomandazioni di cui al suddetto parere n. 346 del 28/03/2012, Allegato A alla D.G.R. n. 1008 del 05.06.2012

Il Segretario della  
Commissione Regionale V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione Regionale V.I.A.  
*Ing. Silvano Vernizzi*

Il Dirigente  
Unità Complessa V.I.A.  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della  
Commissione Regionale V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*